

DT II - LIGURIA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle D'Aosta
Sede Torino

Prot.: 10579

Torino, 03/05/2021

AVVISO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA RIVENDITA ORDINARIA GENERI DI MONOPOLIO DA ISTITUIRSI NEL COMUNE DI TRECATE (NO)

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riconosciuta l'utilità e l'opportunità nell'interesse pubblico, ha deciso l'istituzione di una nuova rivendita nel Comune di **TRECATE (NO)** e all'uopo viene bandito, con il presente avviso, l'apposito concorso per l'appalto della rivendita, previsto dall'art. 21 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e dall'art. 50 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 14/10/1958, n. 1074 e della Legge 14 ottobre 1960, n. 1219.

La zona nella quale deve essere ubicato il nuovo esercizio è così delimitata:

“Tutti i locali commerciali idonei di Via Girondella dal civico 26 al civico 29/a sia numeri pari che dispari e Piazza Dolce dal civico 1 al civico 5 sia numeri pari che dispari”

Il concorso è riservato alle seguenti categorie di persone, che possano disporre di locale riconosciuto idoneo a discrezionale giudizio di questo Ufficio dei Monopoli:

- a) profughi già intestatari di rivendita di generi di monopolio nei territori di provenienza, ovvero in caso di decesso del profugo, coniuge o uno dei figli; il concorrente che rientra in questa categoria avrà diritto all'assegnazione solo se non ha già conseguito in Italia la gestione di tabaccheria in virtù del titolo preferenziale connesso con la qualità di profugo già intestatario di rivendita nel territorio di provenienza;
- b) invalidi di guerra, vedove di guerra, orfani di guerra e categorie equiparate per legge;
- c) decorati al valor militare, altri profughi, mutilati ed invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 40%, vedove di caduti sul lavoro.

Le persone appartenenti alla categoria a) sono preferite a quelle appartenenti alla categoria b). Entrambe sono preferite a quelle appartenenti alla categoria c).

Fra i concorrenti appartenenti alla stessa categoria, sarà preferito nell'ordine che segue:

- 1) chi somma almeno due dei titoli di cui alle lettere a) b) e c);
- 2) chi ha maggior carico di famiglia diretta;
- 3) chi può disporre del locale riconosciuto preferibile, per il funzionamento della rivendita, secondo le disposizioni emanate dall'Agenzia.

Il locale proposto deve trovarsi nella zona indicata nel presente avviso, a distanza non inferiore a metri **300** dalle altre rivendite esistenti nella zona, e deve presentare requisiti di ampiezza, diretta accessibilità alla pubblica via e condizioni igieniche tali da renderlo idoneo per l'impianto della rivendita. I locali saranno presi in esame allo stato in cui si trovano alla data di scadenza del presente bando. Quelli di nuova costruzione, per essere presi in considerazione, devono essere completi nelle loro strutture anche se non sono ancora rifiniti e pavimentati.

II – TERMINE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare al concorso occorre far pervenire **entro le ore 12,00 dell'11/06/2021** a questo Ufficio dei Monopoli su carta da bollo da € 16,00 la quale deve contenere le seguenti dichiarazioni fatte sotto la personale responsabilità del concorrente:

- 1) generalità, luogo e data di nascita, domicilio del concorrente e sua sottoscrizione;
- 2) ubicazione del locale nel quale si intende installare la rivendita, precisandone la via ed il numero civico o altre indicazioni atte ad individuarlo senza possibilità di equivoci;
- 3) categoria o categorie cui il concorrente appartiene tra quelle indicate al paragrafo I, precisando se profugo, il territorio di provenienza e, ove già intestatario di rivendita di generi di monopolio, anche gli estremi della relativa licenza o del documento ufficiale in base al quale può comprovare tale qualifica;
- 4) carico di famiglia diretta. Per famiglia diretta s'intende il coniuge, i figli (limitatamente ai figli di età minore ed a quelli maggiorenni ancora a carico o permanentemente inabili al lavoro) ed i genitori, tutti conviventi; il riconoscimento del carico di famiglia diretta del concorrente verrà effettuato secondo i criteri stabiliti dalle norme in vigore per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia ai dipendenti dello Stato;
- 5) dichiarazione che il concorrente non si trova in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge 22/12/1957, n. 1293, e nella situazione di cui all'art. 5 della Legge 23/07/1980, n. 384, e che s'impegna a rimuovere, nel termine assegnato dall'Agenzia, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 della citata Legge n. 1293/1957.
- 6) di essere a conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità della concessione, dovrà conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010 n. 78, convertito in Legge dall'art. 1, comma 1, Legge 30 luglio 2010 n. 122, a pena di decadenza dell'assegnazione e d'impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio dei Monopoli presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica;
- 7) che non sussistono violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'erario o verso l'Agenzia della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili, salvo che siano stati già estinti o concordati con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione dei piani di rientro.

Le dichiarazioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 6) sono richieste a pena di nullità della domanda.

III – DECISIONE

La graduatoria dei concorrenti sarà formata da questo Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta.

Il concorrente che in base alle dichiarazioni rese nella domanda sarà riconosciuto provvisto di titoli prevalenti dovrà esibire, nel termine perentorio di giorni 30 dall'invito fattogli da questo Ufficio, i seguenti documenti, nonché tutti gli altri eventualmente richiesti:

a) documento atto a provare il possesso del requisito in base al quale viene effettuata l'assegnazione e cioè:

- 1) se profugo già intestatario di rivendita di generi di monopolio nel territorio di provenienza: documentazione attestante la qualifica di profugo e la titolarità della rivendita.
In caso di decesso del profugo, il concorrente coniuge o figlio dovrà autocertificare, altresì, l'evento morte e lo stato di famiglia. Il concorrente dovrà inoltre esibire una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che egli non ha conseguito nel territorio nazionale il conferimento di una tabaccheria in virtù del titolo preferenziale connesso con la qualifica di profugo già intestatario di rivendita. Qualora trattasi di coniuge o figlio di ex titolare, in detta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dovrà essere altresì precisato che del beneficio anzidetto non ha usufruito altro appartenente allo stesso nucleo familiare;
 - 2) se invalido o orfano o vedova di guerra o appartenente a categoria equiparata per legge: documento da cui si evince la concessione della pensione, rilasciata dalla Direzione Generale delle pensioni di Guerra o dalle Amministrazioni di provenienza, o della invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra, con indicazione dei documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;
 - 3) se decorato: documentazione dalla quale si desume il brevetto di decorazione al valor militare in originale, ovvero la concessione della decorazione;
 - 4) se invalido del lavoro o vedova di caduto sul lavoro documentazione attestante l'invalidità rilasciata dall'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) con indicazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa.
- b) documento comprovante la piena disponibilità, a nome del concorrente, del locale offerto.

I documenti potranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero, nei casi ammessi dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, avvalendosi della dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell'atto di notorietà.

IV – DECADENZA

Decade dall'assegnazione della rivendita:

- a) chi non produca i documenti richiesti nel termine assegnato;
- b) chi abbia fatto, con la domanda, dichiarazioni non rispondenti al vero;
- c) chi non sia comunque in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando;
- d) chi rinunci all'assegnazione prima dell'immissione in servizio;
- e) chi non consegua entro i sei mesi successivi all'assegnazione della titolarità della rivendita il certificato di idoneità professionale di cui al capo II, n. 6;
- f) venga accertata la sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'erario o verso l'Agenzia della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili, salvo che abbia ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, comprese eventuali interessi e multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'istanza.

V – NOTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI ASSEGNAZIONE DELLA RIVENDITA

Ciascun concorrente riceverà notizia dell'assegnazione della rivendita attraverso la notifica nel proprio domicilio dell'integrale provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta sede di Torino - con cui viene determinata anche la graduatoria dei concorrenti.

Verificandosi decadenza dell'assegnatario, per uno dei casi previsti al paragrafo IV, la rivendita sarà assegnata ai sensi del D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, in linea gradatamente successiva agli altri concorrenti compresi nella graduatoria, ai quali sarà parimenti notificato il nuovo provvedimento. In caso di deserzione o infruttuosità del concorso, l'Amministrazione potrà assegnare la rivendita a trattativa privata ai sensi della Legge 23 luglio 1980, n. 384.

VI – PROPOSIZIONE DEI RICORSI

Contro il presente bando è ammesso ricorso gerarchico in bollo indirizzato all' AGENZIA DOGANE MONOPOLI DT II – LIGURIA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Ufficio di Linea Sezione Legale e Contenzioso Tecnico - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, ovvero ricorso giurisdizionale al TAR-PIEMONTE entro 60 giorni decorrenti dalla data stessa.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Dott. Fabio PACELLA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

MODELLO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(da riprodurre su carta da bollo di € 16,00)

Io sottoscritto (nome).....(cognome).....
Nato a.....il.....(C.F.....)
residente nel Comune di.....in
Via.....n.....tel.....

chiedo di partecipare al concorso per l'assegnazione di una rivendita generi di monopolio da istituirsi nel Comune di TRECATE (NO) e pertanto dichiaro, sotto la mia personale responsabilità:

1) che in caso di assegnazione potrò disporre del locale sito in Vian.....del Comune di.....
ove intendo ubicare l'istituenda rivendita e di non trovarmi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge 22/12/1957, n. 1293 o nella situazione di cui all'art. 5 della Legge 23/07/1980, n. 384, obbligandomi a rimuovere, nel termine assegnato dall'Agenzia, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 della Legge 22/12/1957, n. 1293 e che non sussistono violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'erario o verso l'Agenzia della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili, salvo che siano stati già estinti o concordati con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione dei piani di rientro.

2) di appartenere alla categoria.....in quanto
(precisare la categoria ed il titolo);

3) di avere il seguente carico di famiglia diretta;

4) di essere a conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità della concessione, dovrà conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010 n. 78, convertito in Legge dall'art. 1, comma 1, Legge 30 luglio 2010 n. 122, a pena di decadenza dell'assegnazione e d'impegnarmi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio dei Monopoli presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica.

Firma_____

ALLEGATO 2

(cause di esclusione e incompatibilità)

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 18 della Legge 22/12/1957 n.1293, non può gestire una rivendita chi:

- 1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;
- 2) non abbia la cittadinanza dell'unione europea;
- 3) sia inabilitato o interdetto;
- 4) sia stato dichiarato fallito e non abbia conseguito la cancellazione del registro dei falliti entro la data di scadenza del presente avviso;
- 5) non sia immune da malattie infettive o contagiose;
- 6) abbia riportato condanne:
 - a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;
 - b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
 - c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice Penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;
 - d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;
- 7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino;
- 8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico: E' in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;
- 9) sia stato rimosso dalla qualità di gestore o coadiutore di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;
- 9-bis) non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

- Ai sensi dell'art.5 della legge 23 luglio 1980 n. 384, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti;

- Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 18 della legge 22 dicembre 1957 n.1293, non può gestire una rivendita chi:

- 1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;
- 2) eserciti a qualunque titolo, altro magazzino o rivendita oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza;

L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.

- Ai sensi dell'art. 2, comma 4/ter del D.M. n. 38/2013 e dell'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non può gestire una rivendita colui nei confronti del quale sussistono eventuali violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'erario o verso l'Agenzia della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili, salvo che abbia ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, comprese eventuali interessi e multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'istanza.